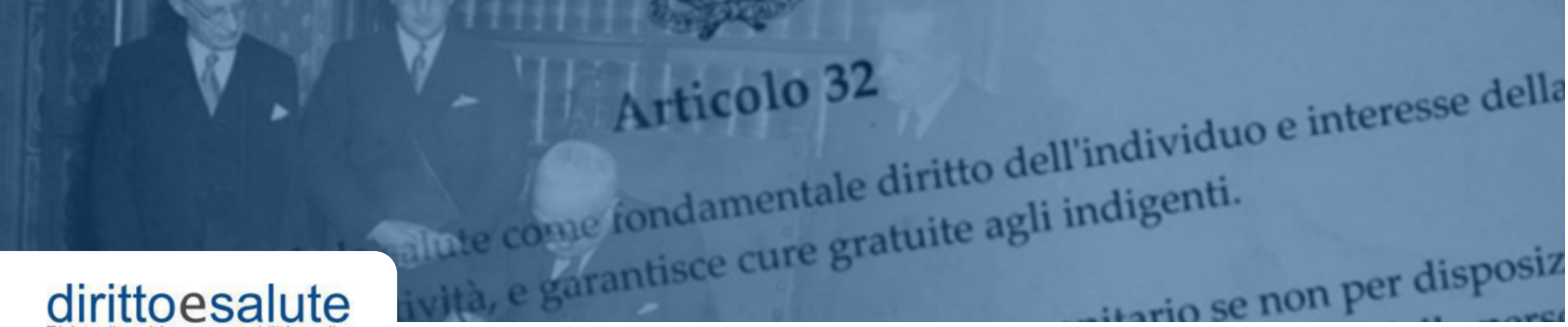

diritto esalute
Rivista di sanità e responsabilità medica

La vulnerabilità nel paradigma del diritto delle successioni: prospettive evolutive dell'attuale illusione della forma olografa testamentaria.

di Gregorio Pacini*

Abstract EN: This paper aims to analyse the current state of the art of ontological defects, from a legal perspective, of holographic wills, in a social context characterised by phenomena of alteration of the deceased's will and falsification of the will, such as to exploit the testator's psychological and physical vulnerability. In this social context, the work in question aims to analyse the legal remedies developed in doctrine, aimed, firstly, at legitimising a formal self-imposed clause whereby only the public form is to be adopted for any subsequent wills and, secondly, at promoting the use of new technologies, with a view to the potential compatibility between video wills and testamentary formalism. This paper also proposes an original version of the same remedies, in the spirit of a systematic argumentative approach and from a comparative inheritance perspective.

Abstract IT: Il presente contributo si pone l'obiettivo di analizzare l'attuale stato dell'arte dei difetti ontologici, sotto il profilo giuridico, della forma olografa testamentaria, in un contesto sociale contraddistinto da fenomeni di alterazione della volontà del *de cuius* e di falsificazione della scheda testamentaria, tali da sfruttare la vulnerabilità psico-fisica del testatore. In tale scenario, il lavoro in esame mira ad analizzare i rimedi giuridici sviluppati in sede dottrinale, tesi, in primo luogo, a legittimare una clausola autoimpositiva formale con cui adottare esclusivamente la forma pubblica per gli eventuali successivi testamenti e, in secondo luogo, a valorizzare il ricorso delle nuove tecnologie, in vista di una potenziale compatibilità tra video *will* e formalismo testamentario. Il presente contributo propone, altresì, una versione originale dei suddetti rimedi, nel segno di un percorso argomentativo di carattere sistematico e in prospettiva successorio-comparata.

Sommario: 1. Premessa. – 2. Il problema: la forma olografa testamentaria tra illusione dell'autodeterminazione della persona e incertezza del diritto. – 3. Le soluzioni proposte dalla dottrina in chiave *de iure condito*. – 3.1 …(Segue) La clausola autoimpositiva della forma pubblica testamentaria. – 3.2 …(Segue)

* Dottorando di ricerca in Scienze Giuridiche, *Curriculum* "Discipline civilistiche", Università degli Studi di Firenze

Per un nuovo rapporto tra formalismo testamentario e nuove tecnologie: un potenziale impiego del *video-will* in ambito successorio. – 4. Spunti di riflessione per un'applicazione congiunta dei rimedi individuati in sede dottrinale. – 5. Uno sguardo in prospettiva comparata. – 6. Riflessioni conclusive.

1. Premessa.

Il tema della vulnerabilità sta dominando l'attenzione dell'attuale panorama giuridico italiano[1], tanto da essere dipinto e raffigurato con una connotazione pluralista[2], in grado di impostare la correttezza dell'orizzonte semantico del discorso mediante il lemma *delle* vulnerabilità, in luogo *della* "mera" vulnerabilità. Un pluralismo che supera la dimensione *singolare* della proposizione di nostro interesse e che abbraccia una molteplicità di discipline, culture, conoscenze, delineando e strutturando un dibattito di *bioetica pratica*[3]. Basti por mente, a conferma della connotazione pluralista evocata, alle molteplici accezioni che la vulnerabilità può assumere, da quella anagrafica[4] a quella sessuale[5], da quella psico-fisica[6] a quella tecnologica[7],

---

[1] Il tema è ampiamente esplorato anche in altri ordinamenti giuridici. Sul punto si veda H. BIGGS – C. JONES, *Legally Vulnerable: What is Vulnerability and Who is Vulnerable?*, in M. FREEMAN – S. HAWKES – B. BENNETT (a cura di), *Law and Global Health: Current Legal Issues,* 16, 2014, 133 ss.; L. BURGORGUE–LARSEN, *La vulnérabilité saisie per la philosophie, la sociologie et le droit. De la nécessité d'un dialogue interdisciplinaire,* in EAD. (a cura di), *La vulnérabilité saisie par les juges en Europe,* Pedone, 2014, 237 ss.

[2] Cfr. A. PATRONI GRIFFI, *Vulnerabilità e diritti sociali nella dimensione costituzionale e bioetica: a mo' di introduzione e presentazione,* in ID. (a cura di), *Vulnerabili. Questioni giuridiche, dilemmi bioetici,* a cura di ID., Milano, 2025, 10, ove rileva «La vulnerabilità, anzi meglio, *le* vulnerabilità, da intendersi al plurale, non rappresentano una frontiera della bioetica quotidiana, ma ne costituiscono l'essenza».

[3] Sul punto si vedano i contributi presenti in L. CHIEFFI (a cura di), *Bioetica pratica e cause di esclusione sociale*, in *Quaderni di bioetica,* Milano, 2012.

[4] Cfr. F. CARIMINI – S. GIOVA, *Anziani vulnerabili e tutele civilistiche,* in *Vulnerabili. Questioni giuridiche, dilemmi bioetici*, cit., 111 ss. Sulla vulnerabilità anagrafica in ambito civilistico si vedano altresì le riflessioni di R. LENZI, *Il mandato di protezione,* in *Dir. succ. fam.*, 2024, 479 ss.; S. VICIANI, *Le tutele civilistiche dei soggetti vulnerabili per disabilità psico–fisica*, Napoli, 2024, *passim.*

[5] Cfr. R. CATALANO, *La vittimizzazione secondaria delle donne vittime di violenza nella narrazione mediatica: nuovi profili di vulnerabilità,* in *Vulnerabili. Questioni giuridiche, dilemmi bioetici,* cit., 221 ss.

[6] Cfr. T. LICCARDO – P. VALERIO, *Prendersi cura della propria genitorialità* in *Vulnerabili. Questioni giuridiche, dilemmi bioetici*, cit., 545 ss.

[7] Cfr. L. GATT – I.A. CAGGIANO – M.C. GAETA – P. GRIMALDI – A.A. MOLLO – L. AULINO, *Vulnerabilità tecnologica: una prospettiva di diritto privato,* in *Vulnerabili. Questioni giuridiche, dilemmi bioetici*, cit., 611 ss.

rilevando anche in un settore come quello geografico[8] ed ambientale[9]. La dimensione pluralista della vulnerabilità trova la propria ragion d'essere nella cifra essenziale che la contraddistingue: «il riflesso concreto della considerazione della dignità della vita umana, dell'*etica della vita*, della bioetica»[10]. Il che offre all'interprete, che si accinge allo studio di istituti immersi nel paradigma della (*rectius*: delle) vulnerabilità, un suggerimento di carattere metodologico, sì che l'indagine da avviare sia in grado di prestare rilievo non solo alle eventuali connotazioni patrimoniali che la riguardano, ma altresì a profili essenziali quali la dignità e l'etica umana, nel segno di una lettura critica in grado di unire la prospettiva patrimoniale a quella esistenziale[11].

Recentemente, in questo panorama di *frontiere della vulnerabilità,* anche nel diritto delle successioni italiano (e non solo) si è sviluppato un sentito dibattito giuridico attorno al tema di nostro interesse. Più precisamente, l'attenzione si è focalizzata sulla vulnerabilità del testatore[12], con particolare riferimento al *de cuius* che ricorre alla forma olografa testamentaria. Essendo la dinamica testamentaria un'attività tendenzialmente destinata ad essere compiuta in un momento pressochè *agé* della vita umana, la vulnerabilità del testatore può essere *lato sensu* ricompresa nella dianzi anticipata vulnerabilità *anagrafica*[13]. Il presente contributo si pone l'obiettivo di sondare i confini della vulnerabilità in ambito successorio, constatando i difetti *ontologici* – giuridicamente intesi -

---

[8] Cfr. M. Rubino De Ritis, *La vulnerabilità dell'imprenditore meridionale: ma "reso al Sud"*, in *Vulnerabili. Questioni giuridiche, dilemmi bioetici*, cit., p. 375 ss.

[9] Vedi D. Salottolo, *Ripensare la "vulnerabilità ambientale" nell'Antropocene: paradossi e problematizzazioni*, in *Vulnerabili. Questioni giuridiche, dilemmi bioetici*, cit., p. 349 ss.

[10] Così A. Patroni Griffi, *Vulnerabilità e diritti sociali nella dimensione costituzionale e bioetica: a mo' di introduzione e presentazione,* cit., 10.

[11] Cfr. P. Perlingieri, *«Depatrimonializzazione» e diritto civile*, in *Rass. dir. civ.,* 1983, 1 ss.; C. Donisi, *Verso la «depatrimonializzazione» del diritto privato*, in *Rass. dir. civ.,* 1980, 644; A. De Cupis, *Sulla «depatrimonializzazione» del diritto privato,* in *Riv. dir. civ.*, 1982, 482. Più recentemente, si veda C. Cicero, *Il formalismo testamentario,* in *Riv. not.,* 2019, 1186. Sia consentito altresì il riferimento a G. Pacini, *I diritti successori del coniuge superstite nel prisma della depatrimonializzazione,* in C. Colucci e L. Dani (a cura di), *Frontiere della patrimonialità. Itinerari di ricerca sul rapporto tra persona e* res*,* Torino, 2024, 155 ss.

[12] Cfr. A.M. Garofalo, *Testamento e vulnerabilità,* Napoli, 2024*, passim*; C. Cicero, *Il testamento della persona vulnerabile,* in *Giur. it.,* 2023, 2602 ss.; A. Spatuzzi, *Le ultime volontà del testatore anziano e vulnerabile,* in *Corriere giuridico,* 2020, 209; M. Cinque, *Capacità di disporre per testamento e "vulnerabilità senile",* in *Dir. succ. fam.,* 2015, 361 ss.; A. Bucelli, *Il testamento olografo redatto da persona anziana: questioni di validità e qualificazione*, in *Fam. pers. succ.*, 2006, 8–9, 711 ss.; A. Fusaro, *L'atto patrimoniale della persona vulnerabile. Oltre il soggetto debole: vulnerabilità della persona e condizionamento del volere,* Napoli, 2019, 135 ss.; C. Sartoris, *Testamenti suggeriti e invalidità (parziale),* in *Persona e mercato,* 2021, 557 ss.

[13] Per un approfondimento sul trattamento della senilità nel contesto giuridico italiano, si veda P. Perlingieri, *I diritti della persona anziana, diritto civile e stato sociale,* in P. Stanzione (a cura di), *Anziani e tutele giuridiche,* Napoli, 1991, 96 ss.; E. Minervini, *Esiste la categoria giuridica degli anziani?,* in *Giur. it.,* 1989, 329 ss; S. Patti, *Senilità e autonomia negoziale della persona,* in *Fam. pers. succ.,* 2009, 305 ss.

del testamento olografo, per poi esaminare le potenziali soluzioni delineate in sede dottrinale al fine di presidiare la suddetta vulnerabilità del *de cuius*, nel segno di una prospettiva giuridica sistematica e successorio-comparata.

2. Il problema: la forma olografa testamentaria tra illusione dell'autodeterminazione della persona e incertezza del diritto.

Il testamento olografo[14], nell'immaginario comune, è considerato uno degli istituti giuridici in grado di esprimere al meglio il principio di autodeterminazione[15] della persona, giacché con un semplice foglio di carta l'individuo può disporre delle proprie ultime volontà come crede e vuole. Una percezione dell'istituto che, fino a pochi anni fa in sede dottrinale ed ancora oggi a livello sociale, era ed è destinata a profilarsi come *intramontabile*, tale da rendere l'istituto stesso *immodificabile* ed *intoccabile*. Il che trova conferma nei recenti dati statistici[16], oggettivi ed incontrovertibili, dai quali emerge che, ai fini di una programmazione successoria, nel 78% dei casi viene utilizzato il testamento olografo, a fronte di uno scarso impiego del testamento pubblico, pari al 21% dei casi, e di un irrisorio utilizzo del testamento segreto, pari all'1% dei residui casi.

Orbene, proprio l'intramontabilità della suddetta percezione e l'intoccabilità della forma olografa testamentaria sono state messe in crisi, a ragion veduta, dalla più recente dottrina[17]. Il motivo della rilettura critica della virtù regolativa e dispositiva dell'istituto di nostro interesse risiede proprio nell'acclarata vulnerabilità della persona testatrice, tendenzialmente

---

[14] Cfr. A. CICU, *Testamento*, Milano, 1951, 45; C. GANGI, *La successione testamentaria nel vigente diritto italiano,* Milano, 1964, 125.

[15] Per un'analisi sul concetto di autodeterminazione si veda il recente lavoro monografico di D. FARACE, *Profili critici dell'autodeterminazione come situazione giuridica soggettiva,* Napoli, 2025, *passim.*

[16] Tali dati sono reperibili nella Guida 2024 sull'attività degli Archivi Notarili, pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia.

[17] Cfr. G. DE NOVA, *Il testatore anziano e la forma del testamento,* in *Jus civile,* 2017, 382; R. MAZZARIOL, *Forma volontaria del testamento e autotutela del testatore vulnerabile*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2025, 467 ss.; M. IEVA, *Per una tutela non giurisdizionale della volontà del testatore,* in *Riv. dir. priv.*, 2022, 181 ss.; ID., *L'autotutela del testatore mediante la forma volontaria del testamento: inerzia del legislatore e interpretazione evolutiva*, in *Riv. not.*, 2024, 189 ss.; ID., *L'utilizzazione del contenuto atipico del testamento in funzione (anti)processuale*, in *Familia,* 2024, 705 ss.; M. IEVA, *Il testamento: tecniche di redazione e tutela della volontà (a margine di App. Milano n. 2731/2024),* in *Riv. not.*, 2025, 479 ss.; V. CUFFARO, *Introduzione,* in C. CICERO (a cura di), *Per un nuovo diritto successorio*, Napoli, 2025, IX, ove rileva che «sarebbe irragionevole un aprioristico rifiuto in nome del principio della revocabilità dell'atto. Anzi la disposizione che fissi la forma dei successivi testamenti offre, a ben vedere, una aggiornata esemplificazione di quel contenuto atipico esposto nell'antico insegnamento di Giorgio Giampiccolo».

anziana[18]. I fenomeni sociali legati alla vulnerabilità a cui ci si riferisce presentano dei contorni perimetrali ben precisi, tali da chiarirne l'ambito semantico. Essi si configurano nei diffusi accadimenti di alterazione e abuso della volontà testamentaria, tesi a generare quelli che sono stati classificati anche come i "testamenti suggeriti"[19]. Difatti, l'assenza di un qualsiasi controllo legale al momento della redazione del testamento olografo[20] consente, o meglio, agevola l'influenza che terzi possono ingenerare nella mente di un testatore, che, sebbene sia ancora capace di agire sotto il profilo giuridico, sovente mostra una fragilità e debolezza mentale suscettibile di essere *sfruttata, elusa, violata.* Tali fenomeni di alterazione della volontà testamentaria, come testimoniato dai numerosi casi giurisprudenziali[21], sono sempre più all'ordine del giorno, assieme, altresì, alle diffuse operazioni di falsificazione della scheda testamentaria[22]. Falsificazioni che, come fatto notare dalla prassi notarile[23], sovente non riescono ad essere scoperte con certezza dalle perizie di esperti grafologi, le quali, anche ove avessero il pregio di far emergere un percepibile grado di sicurezza attorno all'*eterografia*, potrebbero sempre essere disattese dal giudice, ove sia predisposta una motivazione sulle ragioni per le quali quest'ultimo abbia ritenuto opportuno discostarsi dalle perizie stesse. D'altronde, con l'imperante avvento della

---

[18] Sul punto si vedano le argute riflessioni di M. IEVA, *Il testamento: tecniche di redazione e tutela della volontà (a margine di App. Milano n. 2731/2024),* cit., 483, ove avverte che «Un fattore di rischio di carattere generale è il progressivo invecchiamento della popolazione che si accompagna all'aumento delle famiglie unipersonali, ossia delle persone anziane che vivono sole».

[19] Cfr. M. GIROLAMI, *I testamenti suggeriti,* in *Riv. dir. civ.*, 2016, 562 ss.; S. PAGLIANTINI, *Sub art. 625,* in *Commentario al codice civile* diretto da E. Gabrielli, *Delle successioni testamentarie (artt. 565–712)*, a cura di V. Cuffaro – F. Delfini, Torino, 2010, 495 ss.; ID., *Violenza morale e captazione del testamento (Note sull'art. 624 c.c.)*, in *Familia,* 2008, 37 ss.; S. PATTI, *Il testamento olografo nell'era digitale*, in *Riv. dir. civ.,* 2014, 992 ss.

[20] Cfr. M. IEVA, *Il testamento: tecniche di redazione e tutela della volontà (a margine di App. Milano n. 2731/2024),* cit., 482, ove segnala che «La comparazione delle diverse garanzie offerte dal testamento pubblico rispetto al testamento olografo deve essere fatta pensando che il testamento pubblico si effettua in unico contesto alla *esclusiva* presenza del notaio e dei testimoni il che, almeno tendenzialmente, protegge il testatore da interferenze altrui».

[21] Cfr. Cass., 10 luglio 2014, n. 15815, in banca dati *DeJure*; Cass., 2 aprile 2014, n. 7732, in banca dati *DeJure*; Cass., 18 gennaio 2013, n. 1265, in banca dati *DeJure*; Cass., 25 marzo 2011, n. 6978, in banca dati *DeJure*. Si vedano altresì le riflessioni di S. PATTI, *Il testamento olografo nell'era digitale,* cit., 994.

[22] Cfr. M. IEVA, *Il testamento: tecniche di redazione e tutela della volontà (a margine di App. Milano n. 2731/2024),* cit., 483, ove segnala che «Alla luce della lettura dei contributi di studio specialisti e delle sentenze pubblicate risulta che il testamento, particolarmente nella forma olografa, costituisce spesso strumento di illecita appropriazione di patrimoni altrui con due diverse modalità: il testamento "suggerito" alla persona "fragile" e il testamento falso attraverso il quale si può rendere incerta la produzione di effetti anche di testamenti pubblici redatti da persona giovani, in buona salute e perfettamente lucide».

[23] Cfr. M. IEVA, *Il testamento: tecniche di redazione e tutela della volontà (a margine di App. Milano n. 2731/2024)*, cit., 480–481.

tecnologia, è dato ritenere che l'unico testo scritto interamente di pugno da un soggetto possa essere proprio il testamento olografo[24]. Il che aumenta inevitabilmente le difficoltà per i periti di accertare la sopra evocata *eterografia*, atteso che manca la concreta possibilità di un confronto con altri campioni di scrittura olografa.

Quanto descritto ha delle ricadute pratiche molto gravi sotto il profilo sociale, giuridico ed economico, che l'interprete non può permettersi di sottovalutare. In primo luogo, sotto il profilo *sociale*, come dianzi anticipato, si assiste al passaggio della considerazione di un istituto da manifestazione dell'autodeterminazione privata della persona ad illusione[25] della stessa. L'evidenza di siffatto rilievo è giustificata dall'oramai acclarato, per non dire ordinario, mutamento della cifra essenziale che contraddistingue (*rectius*: dovrebbe contraddistinguere) la forma olografa: l'autografia è negli accadimenti della realtà fattuale destinata ad assumere le vesti di un'eterografia, difficilmente accertabile; la personalità[26] è destinata a tradursi in coartazione della propria volontà. L'illusione è svelata: la forma olografa, nata per garantire la libertà e la volontà privata, spesso si mostra come la negazione della volontà stessa.

In secondo luogo, sotto il profilo *giuridico*, l'attuale impiego del testamento olografo, superiore di gran lunga a quello pubblico, genera un notevole contenzioso, che, a sua volta, si traduce in una violazione di uno dei principi cardine di uno Stato civile moderno, perlomeno di *civil law,* vale a dire il

---

[24] Avverte, lucidamente, M. RIZZUTI, *Nuove tecnologie e formalismo testamentario: il problema del video* will, in *Comp. dir. civ.*, 2024, 523, che «oggi le occasioni di scrivere a mano testi di una qualche ampiezza sono sempre più rare, il che rende tale confronto sempre più impervio, e non ci risulta difficile ipotizzare una situazione in cui all'apertura della successione di un soggetto, magari ancora relativamente giovane, l'unico testo scritto interamente di suo pugno sia proprio l'olografo redatto nella scrupolosa osservanza delle regole codicistiche, che risulterebbe di conseguenza radicalmente inutile a fini probatori. Al contrario, una videoregistrazione del testatore, ipotesi tecnologica del tutto ignorata a livello codicistico, può offrire evidentemente maggiori garanzie di autenticità».

[25] L'illusione è ancora più evidente osservando i dati statistici in ordine alla difficoltà con cui ottenere l'annullamento di un testamento per incapacità del *de cuius* o la nullità per falsità della scheda testamentaria. Cfr. F. PADOVINI, *Incapacità di disporre per testamento fra disciplina positiva e prospettive di riforma,* in F. VOLPE (a cura di), *Il testamento: fisiologia e patologie*, Napoli, 2015, 57–58. In ambito giurisprudenziale, cfr. Cass., 14 giugno 2012, n. 14655, in banca dati *DeJure*; Cass., 9 gennaio 2012, n. 19, in banca dati *DeJure*; Cass., 10 gennaio 2011, n. 356, in banca dati *DeJure*. Sull'annullabilità del testamento si vedano le riflessioni di S. PAGLIANTINI, *Gli statuti normativi del testamento annullabile,* in *Diritto delle successioni*, II, a cura di R. CALVO – G. PERLINGIERI, Napoli, 2009, 886 ss.; ID., *I vizi della volontà testamentaria,* in R. CALVO – G. PERLINGIERI (a cura di), in *Diritto delle successioni*, Napoli, 2008, 847 ss.

[26] A sottolineare il bisogno di un rispetto del principio di personalità del *de cuius* è il recente contributo di P. COPPINI, *Funzione e forma del testamento: nuove (e vecchie) tecnologie,* in *Dir. succ. fam.*, 2025, 441 ss.

principio di certezza del diritto[27]. Il che comporta delle inevitabili ripercussioni sotto il profilo *economico.* Difatti, matematicamente parlando, è possibile senz'altro affermare che la diffusione del contenzioso giudiziale è inversamente proporzionale allo sviluppo del sistema economico, atteso che l'incertezza che governa la regolazione della delazione ereditaria – appesantita dalle tempistiche giudiziali - disincentiva potenziali investimenti patrimoniali e di vita nel nostro Paese.

Ecco che il suggerimento di metodo dianzi indicato può essere in questa sede còlto: l'approfondimento esegetico attorno ad un problema legato alla dignità della persona, quale quello della vulnerabilità, può essere affrontato secondo una logica tesa ad una protezione di tale istanza, sulla base di un approccio in grado di tutelare gli interessi sottesi sia alla dimensione esistenziale che a quella patrimoniale.

In questo scenario di incertezza del diritto e di illusione dell'autodeterminazione della forma olografa, la vulnerabilità della persona testatrice può configurare per l'interprete un'*opportunità.* Con ciò non si intende affatto sminuire la portata dei numerosi problemi che la vulnerabilità implica (tant'è che si è ritenuto necessario dedicare una preventiva attenzione alla descrizione ed indicazione degli stessi), quanto, piuttosto, ponendosi nella prospettiva di ragionamento che l'interprete deve assumere, rilevare che la sopra evidenziata vulnerabilità in ambito successorio può essere descritta come un'opportunità sotto il profilo del metodo scientifico. In altri termini, accedendo ad una dimensione squisitamente teleologica del discorso ermeneutico, la vulnerabilità può essere letta come un faro[28] dei difetti *ontologici* del testamento olografo. Ciò significa che l'interprete deve maturare la consapevolezza dell'attuale pericolo sociale in ordine ad un diffuso impiego di un *inadeguato* istituto giuridico, sì che l'operatore del diritto possa, a sua volta, praticare il suggerimento pervenuto in sede dottrinale, col fine ultimo di proteggere la vulnerabilità del singolo. Il fatto – vale a dire, ai nostri fini, i fenomeni di alterazione della volontà privata e di falsificazione della scheda testamentaria – permea l'evoluzione del diritto. È la dimensione *in fieri* del

---

[27] Cfr. M. TAMPONI, *Certezza del diritto e successioni per causa di morte,* in *Dir. succ. fam.*, 2015, 93, ove rileva che «La vera equità del diritto, a ben vedere, sta proprio nella certezza, e significativamente il principio di legalità – di stretta legalità – costituisce una delle principali roccaforti dei diritti dell'uomo. Si può dire, anzi, che la certezza viene a configurarsi proprio come «essenza di eticità specifica del diritto».

[28] A conferma di ciò, *mutatis mutandis,* si vedano le interessanti riflessioni di E. D'ANTUONO, *Agire e patire il vivere. Le vicissitudini della vulnerabilità,* in *Vulnerabili. Questioni giuridiche, dilemmi bioetici*, cit., 41, ove rileva che «La ferita è una feritoia, uno spiraglio nella compattezza dell'autoreferenzialità primigenia di ogni vivente e in specifico del vivente umano. È un grido, un'invocazione di soccorso, sonora o tacita, che desta il sé dell'immersione in se stesso, lo disloca in un orizzonte in cui l'alterità dell'altro gli si impone nella sua inaggirabilità, quale che sia la reazione a tale presenza. Cfr. altresì H.G. GADAMER, *Verità e metodo,* Milano, 2001, 412, ove constata che «Zeus conduce i mortali alla saggezza avendo fissato una valida legge: conoscenza attraverso dolore […] verso coloro che hanno sofferto».

diritto a garantire lo sviluppo spirituale e materiale della realtà fattuale[29]. Come già affermato in altra sede[30], l'evoluzione della scienza si realizza nella consapevolezza della passibilità della stessa alla rivisitazione di ogni suo postulato.

Se tutto ciò è vero, giocoforza, compito dell'interprete è quello di maturare la consapevolezza del problema sociale, al fine di avviare un'operazione ermeneutica evolutiva[31], nel segno di un recupero della giuridicità dei rapporti fattuali. Di fronte ad un problema fattuale di natura sociale, il diritto deve essere in grado di offrire delle risposte e dei rimedi, evolvendosi.

3. Le soluzioni proposte dalla dottrina in chiave *de iure condito.*

Alcuni avveduti studiosi, percependo il bisogno di una protezione nei riguardi della vulnerabilità del *de cuius* nonché l'inadeguatezza della forma olografa testamentaria per i motivi sopra descritti, hanno proposto delle soluzioni, aventi il pregio ermeneutico di essere strutturate in prospettiva *de iure condito.*

---

[29] Sul ruolo del tempo nell'ambito giuridico si veda P. VIRGADAMO, *"Disporre del tempo" (giuridico). La rinunzia alla prescrizione e alla decadenza e l'estinguibilità delle situazioni giuridiche soggettive come oggetto dell'atto negoziale*, in *Actualidad Juridica Iberoamericana*, 2024, 16; M.A. LUPOI, *Prefazione,* in *Il tempo nel diritto, il diritto nel tempo*, a cura di Id., Bologna, 2020, 7. Sia consentito altresì il riferimento a G. PACINI, *Per un'idea di programmazione della vicenda successoria nel prisma dell'autonomia negoziale: tra partecipazioni autoestinguibili alla morte del socio e collazione di una donazione avente ad oggetto un'impresa,* in *Comp. dir. civ.*, 2025, 235 ss.

[30] Cfr. G. PACINI, *Riflessioni sul patto di famiglia e sul suo rapporto con la successione necessaria,* in V. RIZZO – G. BERTI DE MARINIS – E.L. POMBO – L. MEZZASOMA – F.J. PÉREZ SERRABONA GONZALEZ – M. PUCCI (a cura di), *Le garanzie del credito e la tutela del contraente debole*, (a cura di) V Napoli, 2024, 135.

[31] Condivisibili le riflessioni di M. IEVA, *L'autotutela del testatore mediante la forma del testamento,* cit., 191, ove rileva che «Lo spirito della ricerca deve dunque essere quello di offrire soluzione ai problemi pratici. La possibilità per il testatore di adottare una forma volontaria che sia per lui vincolante (o, per meglio dire, di vincolarsi volontariamente ad adottare la forma pubblica) deve essere valutata sulla base dell'unico interesse che viene in considerazione, quello del testatore alla tutela della propria volontà e come strumento per contribuire finalmente a risolvere i notevoli problemi creati dal testamento olografo, che con ogni probabilità, tenderanno ad estendersi in una società nella quale le dinamiche demografiche sono caratterizzate dall'aumento delle famiglie monopersonali composte da persone anziane».

3.1 ...(Segue) La clausola autoimpositiva della forma pubblica testamentaria.

In primo luogo – nella consapevolezza della *ontologica* superiorità[32] di protezione e di certezza della forma pubblica testamentaria rispetto a quella olografa, stante il controllo legale del notaio alla presenza dei testimoni – parte della dottrina[33] si è posta l'interrogativo di come poter evitare quello che, allo stato attuale, rappresenta, a ben vedere, un frequente difetto di *sistema,* vale a dire la possibilità del testamento olografo di revocare un precedente testamento pubblico, in applicazione del principio di equipollenza delle forme testamentarie. Una volta precisato che il suddetto scenario rappresenta non un limite intrinseco del testamento pubblico, come da alcuni[34] sostenuto, bensì, per l'appunto, un difetto di *sistema* che prescinde dalle immanenti caratteristiche della forma pubblica, è stata avanzata la possibilità di adottare una clausola volontaria di autotutela con cui il *de cuius* si autoimpone di utilizzare esclusivamente la forma pubblica per i futuri testamenti.

Tale soluzione postula evidentemente una valorizzazione del potere dei privati, sì che la volontà individuale possa fungere da bussola ai fini della regolazione delle proprie istanze. Sotto il profilo della compatibilità tra volontà e formalismo testamentario, si avverte lucidamente la legittimità di un'estensione del potere dei privati a dettare regole di forma a tutti gli atti che costituiscono un'espressione dell'autonomia privata, fra i quali vi rientrerebbe, senz'altro, anche il testamento[35]. La meritevolezza dell'interesse da tutelare si ravviserebbe proprio nel bisogno di protezione da una potenziale vulnerabilità

---

[32] Sul punto la recente dottrina è vasta. Su tutti si veda G. DE NOVA, *Autonomia privata e successioni* mortis causa, in *Jus,* 1997, 277 ss.; ID., *Il testatore anziano e la forma del testamento*, cit., 771 ss.; S. PATTI, *Il testamento olografo nell'era digitale,* cit., 992 ss.; M. IEVA, *Il testamento: potenzialità e limiti nel confronto con i nuovi modi di trasmissione della ricchezza*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2017, 573 ss.; F.P. PATTI, *La volontà testamentaria nei conflitti ereditari*, Napoli, 2022, 192 ss.

[33] Cfr. M. IEVA, *Il testamento: tecniche di redazione e tutela della volontà (a margine di App. Milano n. 2731/2024)*, cit., 484.

[34] Il riferimento è alla posizione assunta da M. GIROLAMI, *I testamenti suggeriti,* cit., 562 ss., ove rileva che «il rischio che con un successivo testamento olografo il testatore revochi la volontà espressa in un precedente testamento pubblico resta sempre attuale». L'autrice, prosegue affermando altresì che «in una visione d'insieme, tuttavia, si è portati ad ammettere che a fronte delle difficoltà evidenziate per gli atti *mortis causa,* le vie più stabili per l'allocazione delle ricchezze *post mortem* passano in definitiva per la valorizzazione degli strumenti di «pianificazione» *inter vivos* che l'ordinamento già mette a disposizione del testatore, pur anziano e fragile».

[35] Cfr. R. MAZZARIOL, *Forma volontaria del testamento e autotutela del testatore vulnerabile*, cit., 474, ove rileva che «si è da tempo osservato che l'indagine sulle disposizioni che stabiliscono oneri formali va compiuta non tanto in termini astratti, ma in relazione a ogni singola previsione che impone una forma specifica, individuando le esigenze e gli interessi che ne giustificano l'adozione e verificando la loro adeguatezza e coerenza con il sistema»; Cfr. altresì P. PERLINGIERI, *Note critiche sul rapporto tra forma negoziale e autonomia,* in *La forma degli atti nel diritto privato. Studi in onore di Michele Giorgianni,* Napoli, 1988, 578.

da evitare, sì da assicurare l'effettiva volontà del testatore[36]. Pertanto, il problema del formalismo e, segnatamente, della presunta impossibilità della volontà di vincolare se stessa[37], risulterebbe una mera petizione di principio, priva di fondamento assiologico. L'applicazione analogica[38] degli artt. 1322, secondo comma, c.c. e 1352 c.c.[39] in sede testamentaria, in vista dell'identità dei profili funzionali rispetto al contratto, offre uno spiraglio argomentativo tanto sotto il profilo formale-letterale quanto sotto il profilo assiologico, giacché la scelta di una futura forma testamentaria, ontologicamente superiore in termini di protezione e certezza, scandisce la meritevolezza degli interessi da tutelare, senza che possa parlarsi di *aggravamento* della forma[40]. D'altronde, l'ordinamento offre una disciplina eteronoma in ordine alla forma testamentaria da adottare, rimettendo al singolo la libertà di scelta, a conferma della disponibilità degli interessi ivi sottesi. Accedendo ad un'interpretazione evolutiva, sistematica ed assiologica è quindi possibile delineare una

---

[36] Cfr. M. IEVA, *L'autotutela del testatore mediante la forma volontaria del testamento: inerzia del legislatore e interpretazione evolutiva*, cit., , ove rileva che «Il paradosso al quale si è già accennato si sostanzia nel fatto che, *in nome della libertà di revocare* i propri precedenti testamenti con *un testamento olografo, si nega la libertà di tutelarsi,* attraverso l'imposizione volontaria della forma pubblica, ad un *soggetto consapevole*, per un verso degli illeciti che possono essere perpetrati attraverso il testamento olografo (in particolare testamenti "suggeriti" a soggetti fragili – e nessuno può avere la certezza di non divenire con l'avanzare degli anni un soggetto fragile – nonché testamenti falsi attraverso i quali si privano di efficacia precedenti testamenti, anche pubblici, redatti da persone giovani, in buona salute e perfettamente lucidi) e, per altro verso, del fatto che attualmente la tutela della propria volontà sia affidata esclusivamente all'intervento del giudice (con conseguenze in termini di costi da sopportare, di tempi da attendere e di incertezza dell'esito per il notevole peso che in questi giudizi hanno le perizie grafologiche e, da ultimo, di costi per la collettività)».

[37] Cfr. A. CICU, *Testamento,* cit., 12; F. P. PATTI, *La volontà testamentaria nei conflitti ereditari,* cit., 222.

[38] Sul punto la letteratura è vasta. Si veda, almeno, G. BENEDETTI, *Negozio giuridico e iniziativa economica privata,* in *La civilistica italiana dagli anni '50 ad oggi tra crisi dogmatica e riforme legislative*, Milano, 1991, 317; U. STEFINI, *Destinazione patrimoniale e testamento*, in *La nuova giur. civ. comm.*, 2019, 834; G. BONILINI, *Autonomia testamentaria e legato,* Milano, 1990, 65 ss.; M. BIN, *La diseredazione. Contributo allo studio del contenuto del testamento,* Torino, 1996, 180 ss.

[39] Sul dibattito in ordine all'applicabilità dell'art. 1352 c.c. in sede testamentaria, si veda R. MAZZARIOL, *Forma volontaria del testamento e autotutela del testatore vulnerabile*, cit., 470 e i relativi riferimenti bibliografici.

[40] Condivisibili le riflessioni di R. MAZZARIOL, *Forma volontaria del testamento e autotutela del testatore vulnerabile*, cit., 473, ove sostiene che «Una volta introdotta la disposizione di cui all'art. 1352 cod. civ. e riconosciuto *ex lege* il diritto del contraente di limitare sé stesso in punto di forma tramite un negozio bilaterale – poi, dalla giurisprudenza, interpretato estensivamente sino a ricomprendere anche la forma degli atti unilaterali tra vivi – non si vede perché, sotto il profilo della meritevolezza deli interessi, debba essere negata l'ammissibilità dell'autovincolo espresso in forme diverse dal contratto. La previsione legale del patto sulla forma costituisce un indice rilevante di conferma della possibilità di accordare, sotto il profilo assiologico, analoga tutela in ambito testamentario».

compatibilità tra formalismo testamentario e volontà privata. La dimensione evolutiva dell'attività interpretativa ci offre l'opportunità di assumere una prospettiva differente: nella fattispecie delineata la volontà non sta vincolando se stessa, bensì la sta preservando. In termini teleologici, l'autoimposizione *formale* si traduce non in un vincolo, ma in una *protezione* di una futura applicazione della volontà individuale. L'evoluzione è colta: la forma diviene lo strumento non per vincolare la propria volontà, quanto piuttosto per preservarne la sua effettività. L'idea della qualificazione dell'autoimposizione quale *vincolo* della volontà è un'illusione che non tiene conto delle attuali e diffuse dinamiche insite nella realtà fattuale. In un settore come quello successorio, dominato da una logica di protezione della determinazione della volontà del *de cuius*, è nei riguardi di quest'ultimo che deve essere affidata la valutazione[41] in ordine alla *forma* testamentaria da adottare, senza che si possa discorrere di aggravamento *formale* o di *vincolo* della volontà. Si assiste, quindi, ad un *adattamento sostanziale* del principio di equipollenza delle forme testamentarie ai bisogni della realtà fattuale, nel segno di una protezione della vulnerabilità del *de cuius* in grado di scandire un'evoluzione ermeneutica.

L'operazione interpretativa tesa a vagliare la legittimità del suddetto rimedio volontario deve, inoltre, fare i conti con la presenza di eventuali disposizioni di segno contrario contemplate nello *jus positum.* Su tutte, a primo acchito, parrebbe emergere una netta incompatibilità con l'art. 679 c.c.[42], là dove si prevede che «non si può *in alcun modo* rinunziare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie». Difatti, si potrebbe sostenere che una simile clausola di autoimposizione della forma pubblica di futuri testamenti possa, di fatto, integrare una rinunzia alla facoltà di revoca mediante il testamento con forma olografa. Non solo, ad allarmare una potenziale applicazione della clausola di autoimposizione sarebbe la formula letterale dell'art. 679 c.c. in cui recita «*in alcun modo*». Anche questa osservazione tesa a censurare la legittimità della clausola autoimpositiva, ad attenta analisi, non sembra condivisibile. È stato correttamente e lucidamente osservato che «un conto è il modo in cui può essere espressa la facoltà, altro sono il diritto di compierla e il suo contenuto: in altre parole, limitare la forma

---

[41] Condivisibili le riflessioni di R. MAZZARIOL, *Forma volontaria del testamento e autotutela del testatore vulnerabile*, cit., 477, ove avverte che «I migliori interpreti dei propri interessi devono sempre essere reputati i privati, poiché la disciplina che l'ordinamento detta per tutelare categorie astratte di soggetti deve cedere di fronte alla scelta, operata dal singolo in assoluta libertà, di non avvalersi (nel caso particolare) della situazione di vantaggio attribuitagli in linea generale dalla legge, in quanto considerata concretamente pregiudizievole».

[42] Fra i sostenitori della violazione dell'art. 679 c.c., si vedano i contributi di C. CICERO, *Il problema del formalismo testamentario. Per una rivisitazione dell'olografo,* Napoli, 2023, 19; F.P. PATTI, *La volontà testamentaria nei conflitti ereditari,* cit., 225; A.M. GAROFALO, *Testamento e vulnerabilità*, cit., 865.

della revoca non significa rinunciare alla revoca, in quanto, in termini semplificanti, un conto è la forma, altro la sostanza»[43].

Giocoforza, occorre cogliere la dimensione sostanziale della norma in esame, sì da comprendere la vera, reale *ratio* ivi sottesa, consistente nel divieto di rendere definitivo e immodificabile il testamento. Il che troverebbe conferma nella collocazione sistematica dell'art. 679 c.c., quale prima disposizione codicistica della Sezione V, intitolata «*Della revocazione e delle disposizioni testamentarie*», del Titolo III del Libro II del codice civile.

Ne segue, coerentemente, che una clausola di autoimposizione della forma testamentaria non impingerebbe nel suddetto divieto, bensì, come sopra rilevato, si mostrerebbe funzionale alla effettiva protezione della propria volontà[44]. Giova sottolineare che il presente rimedio volontario autoimpositivo potrebbe essere impiegato tanto nel testamento pubblico quanto in un testamento olografo[45]. Tuttavia, in quest'ultimo caso, come anche *infra* meglio precisato, il rischio potrebbe essere quello di creare un effetto "*boomerang*" del fenomeno, atteso che, in occasione di una falsificazione di un testamento, un avveduto *fittizio de cuius* potrebbe addirittura spingersi sino a prevedere una simile clausola. Per tale motivo, allora, l'impiego della clausola di autoimposizione in un testamento olografo richiederebbe, per ragioni di opportunità e coerenza con quanto sopra affermato, il ricevimento di un verbale notarile di deposito[46] del suddetto olografo, in cui sia certificata la consegna *personale* del testamento stesso, alla presenza di due testimoni.

3.2 ...(Segue) Per un nuovo rapporto tra formalismo testamentario e nuove tecnologie: un potenziale impiego del *video-will* in ambito successorio.

---

[43] Così R. MAZZARIOL, *Forma volontaria del testamento e autotutela del testatore vulnerabile*, cit., 476.

[44] Cfr. R. MAZZARIOL, *Forma volontaria del testamento e autotutela del testatore vulnerabile*, cit., 477, ove rileva che «Non si tratta di privare un soggetto di quella che è stata definita la massima espressione di libertà in ambito successorio, ossia della possibilità di avvalersi del testamento in forma olografa, ma di riconoscergli una libertà ancora maggiore, ossia quella di plasmare l'autonomia che gli viene riconosciuta per schemi generali».

[45] Come ben rilevato da G. DE NOVA, *Il testatore anziano e la forma del testamento*, 776; M. IEVA, *Il testamento: tecniche di redazione e tutela della volontà (a margine di App. Milano n. 2731/2024)*, cit., 489.

[46] Giova dare atto della recente introduzione del Registro Volontario dei testamenti olografi, piattaforma *online* introdotta il 6 novembre 2023, grazie alla quale chi è in possesso di un certificato di morte può verificare se vi siano testamenti olografi depositati presso i notai. Sul punto si veda P. COPPINI, *Funzione e forma del testamento: nuove (e vecchie) tecnologie,* cit., 449, nt. 26 e 27.

Il secondo rimedio recentemente *configurato* in sede dottrinale[47] esplora le potenzialità delle nuove tecnologie nel paradigma del formalismo testamentario, in un «giuoco di corsi e ricorsi storici»[48]. L'idea ci appare intrigante sotto il profilo ermeneutico-innovativo e fondata sotto il profilo tecnico-giuridico. Muovendo dall'attenta considerazione per cui il legislatore in alcune circostanze – e precisamente con riferimento alle norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento - avrebbe preferito la videoregistrazione rispetto al documento olografo, si propone un utilizzo del *video-will* in una logica tesa non a sostituire il testamento olografo, bensì ad affiancarlo, al fine di assicurare rilevanza sotto il profilo probatorio[49]. Questo *affiancamento* potrebbe tradursi in termini giuridici nel senso di una *relatio*, contenuta nell'olografo ed esplicata mediante la videoregistrazione[50]. Il che gioverebbe alla certezza ed autenticità del contenuto della volontà del *de cuius.* Difatti - aderendo ad un'autorevole ricostruzione dottrinale[51], tesa ad inquadrare gli elementi necessari ai fini della validità di una *relatio* formale in sede testamentaria nella certezza della disposizione testamentaria, tale da garantire la attualità e la riferibilità della volontà - la videoregistrazione, ove

---

[47] Cfr. l'innovativa idea di M. RIZZUTI, *Nuove tecnologie e formalismo testamentario: il problema del video* will, cit., 517 ss.; Recentemente la suddetta tesi è stata condivisa, con l'adattamento dell'istituto della *relatio* formale testamentaria, da P. COPPINI, *Funzione e forma del testamento: nuove (e vecchie) tecnologie,* cit., 441 ss.

[48] Così M. RIZZUTI, *Nuove tecnologie e formalismo testamentario: il problema del video* will, cit., 533.

[49] Cfr. M. RIZZUTI, *Nuove tecnologie e formalismo testamentario: il problema del video* will, cit., 527, ove, con riferimento alla disciplina delle disposizioni anticipate di trattamento, sostiene che «ci sembra assai significativo considerare che le forme ordinariamente ammesse sono invece l'atto pubblico, la scrittura privata autenticata e quella consegnata personalmente dal disponente ad un pubblico ufficiale, ma non quella olografa conservata privatamente, per cui parrebbe che il legislatore sia già pervenuto a ritenere più affidabile, almeno in alcune circostanze, la videoregistrazione rispetto al documento olografo».

[50] Cfr. P. COPPINI, *Funzione e forma del testamento: nuove (e vecchie) tecnologie*, cit., 455, ove rileva che «l'utilizzo della video–registrazione potrebbe rappresentare un importante strumento per perseguire la funzione di *personalità* (per le ragioni appena esposte in relazione alla video–registrazione con finalità probatorie), e, al tempo stesso, quella di accessibilità dello strumento testamentario. Se, come si è detto, il *video–will* è da considerare attualmente nullo per mancanza di forma, l'istituto – che potrebbe consentire l'utilizzo della video–registrazione per "completare" le proprie disposizioni testamentarie – è quello della *relatio* formale».

[51] Cfr. G.B. FERRI, *In tema di formazione progressiva del contratto e di negozio formale «per* relationem*»*, in *Riv. dir. comm.*, 1964, 212, ove ritiene che la disciplina della *relatio* debba essere affrontata sulla base della distinzione tra regola e forma, rilevando come il principio della *relatio* non possa che riguardare la regola, giacchè ci si misura in un problema di sostanza e non di forma. Fedele a tale ricostruzione è, coerentemente, P. COPPINI, *Funzione e forma del testamento: nuove (e vecchie) tecnologie*, cit., 457. Sul rapporto tra forma e sostanza, seppur in un contesto giuridico differente, mi sia consentito il rinvio a G. PACINI, *Rapporti tra forma e sostanza nell'evoluzione dell'adozione in casi particolari,* in V. BARBA – E.W. DI MAURO – B. CONCAS – V. RAVAGNANI (a cura di), *Nuovi paradigmi della filiazione. Atti del Primo Congresso Internazionale di Diritto delle Famiglie e delle Successioni*, Roma, 2023, 262–266.

posta in essere preventivamente o contestualmente alla redazione della scheda testamentaria olografa, si configurerebbe quale mezzo idoneo per il compimento della *relatio* formale testamentaria.

La suddetta tesi, inoltre, esprime il suo potere persuasivo là dove individua, in prospettiva successoria comparata, uno scenario applicativo (già) attuale in ordine alla regolazione della vicenda successoria a mezzo del *video-will.* Basti por mente all'ipotesi del cittadino americano - residente abitualmente in America, ovvero residente in Italia ed intenzionato a scegliere la legge dello Stato di cui ha cittadinanza ai fini della regolazione della propria successione – che sia titolare di beni immobili in Italia, di cui intende disporre ricorrendo proprio al *video-will,* legalmente ammesso e previsto in alcuni Stati nordamericani[52]. Non solo, tornando nella nostra dimensione nazionale, sarebbe possibile senz'altro distinguere un testamento nuncupativo da un testamento videoregistrato[53], di modo che il primo sia affetto da una totale inesistenza ed il secondo possa essere considerato nullo ma esistente, ed in quanto tale confermabile. In questi casi la forma del *video-will* sarebbe già idonea a regolare una vicenda successoria.

4. Spunti di riflessione per un'applicazione congiunta dei rimedi individuati in sede dottrinale.

Delineato il panorama dottrinale in ordine alla tutela giuridica da predisporre nei riguardi della vulnerabilità del *de cuius* che ricorre alla forma olografa testamentaria, a parere di chi scrive, per attingere ad esiti di ricerca evolutivi, sempre in una prospettiva *de iure condito*, potrebbe essere interessante ipotizzare una congiunta applicazione delle due ipotesi rimediali sopra esposte. Nel farlo, tuttavia, giova distinguere i diversi potenziali scenari applicativi. In primo luogo, ove la clausola autoimpositiva formale fosse inserita in un testamento pubblico, *nulla quaestio,* atteso che la intrinseca certezza della forma pubblica testamentaria risulta autosufficiente a presidiare la eventuale vulnerabilità del *de cuius.* Pertanto, in questa circostanza il ricorso al *video-will* contenente la sopra descritta clausola sarebbe privo di utilità pratica. Alle medesime conclusioni non sempre si potrebbe giungere ove fosse impiegato un testamento olografo, con la previsione della suddetta clausola autoimpositiva. Il percorso argomentativo

[52] Cfr. M. RIZZUTI, *Nuove tecnologie e formalismo testamentario: il problema del video* will, cit., 525. Sul punto si vedano altresì le riflessioni di M. GRONDONA, *Il testamento filmato negli Stati Uniti d'America*, in *Tradizione e modernità nel diritto ereditario nella prassi notarile,* nei *Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato,* 2016, 228 ss.

[53] Cfr. S. LANDINI, *Testamento nuncupativo e nuove tecnologie,* in *Corti Fiorentine,* 2019, 125 ss. La suddetta ricostruzione interpretativa è stata recentemente condivisa da M. RIZZUTI, *Nuove tecnologie e formalismo testamentario: il problema del video* will, cit., 531 e P. COPPINI, *Funzione e forma del testamento: nuove (e vecchie) tecnologie*, cit., 455, nt. 48.

che si intende intraprendere non mira ad estremizzare ed esasperare la fattispecie di nostro interesse. Piuttosto, sotto il profilo ermeneutico, crediamo che un giurista debba porsi preventivamente eventuali problematiche in ordine alle fattispecie alle quali intende individuare dei rimedi giuridici, in modo tale da assicurare fondatezza alle tesi elaborate. A ben vedere, l'impiego della forma olografa deve essere, a sua volta, valutato distinguendo due ipotesi applicative. Qualora venisse ricevuto un verbale notarile di deposito *formale* di testamento olografo, anche in questo caso *nulla quaestio,* giacché la consegna *personale* della scheda testamentaria al notaio alla presenza dei testimoni, accompagnata da un'auto-dichiarazione dell'olografia, offrirebbe, tendenzialmente, certezza e protezione alla vulnerabilità del *de cuius.* Diversamente, in assenza del suddetto deposito formale, il mero testamento olografo in cui è contenuta anche la clausola autoimpositiva, paradossalmente, come sopra anticipato, potrebbe rivelarsi controproducente, integrando un effetto "*boomerang*", per il caso in cui un avveduto *fittizio de cuius* falsifichi la scheda sino al punto di prevedere anche la suddetta clausola di nostro interesse[54], in modo tale da evitare la validità di eventuali futuri testamenti olografi del *reale de cuius*. Gli è che, proprio quest'ultima ipotesi, vale a dire l'impiego del mero olografo privo di deposito *formale* presso un notaio, rappresenta il principale scenario applicativo della realtà fattuale. Per tali ragioni, in questa circostanza potrebbe assumere utilità pratica l'idea di coniugare i due rimedi, con una programmazione successoria basata su un testamento olografo, "supportato", per fini probatori, da un *video-will* contenente la dichiarazione di autoimposizione formale, di modo che eventuali future revoche potranno essere realizzate esclusivamente con la forma pubblica. Tale "supporto" potrebbe tradursi, in termini giuridici, anche in questa circostanza in una *relatio* formale testamentaria. Sebbene si creda fortemente che un sapere dotato di un'elevata intensità di tecnica giuridica, come sarebbe quello in ambito di una programmazione successoria, richieda *giustamente* un apprezzabile esborso economico in favore dei relativi professionisti, con il congegno negoziale e probatorio esposto, oltre a presidiare la vulnerabilità del *de cuius* in termini di certezza e personalità, si verrebbe altresì incontro alle eventuali istanze in ordine all'accessibilità dei costi da sostenere.

Sul punto, giova precisare lo statuto dogmatico della clausola autoimpositiva formale, sì da consentire, senza particolari sforzi ermeneutici, la sua previsione in una videoregistrazione.

---

[54] Il problema esposto potrebbe porsi anche qualora un soggetto suggerisca in sede testamentaria al *de cuius*, oltre ad un preciso programma attributivo, la previsione di una clausola autoimpositiva formale.

Orbene, tale clausola sembra sfuggire dalle connotazioni tipiche di un atto *mortis causa*[55], atteso che «la fattispecie risulta già integralmente formata prima del verificarsi del decesso del dichiarante, essendone completo il profilo strutturale e definito quello funzionale»[56]. In altri termini, la dichiarazione di nostro interesse non ritrova la propria autonoma qualificazione e ragion d'essere nel decesso del *de cuius.* A ciò consegue, quindi, la possibilità di inquadrare la stessa nel senso di atto *post mortem.* Non solo, è possibile ulteriormente affermare che la suddetta clausola sia intessuta di una dimensione non patrimoniale[57], contraddistinta da un paradigma di neutralità e destinata a regolare e proteggere un interesse di natura esistenziale, vale a dire la vulnerabilità del *de cuius.*

Giocoforza, tanto l'accezione *soggettiva*[58] della patrimonialità - tesa a rinvenire potenziali indici della dimensione patrimoniale sulla base degli interessi sottesi delle parti (*rectius*: del testatore) – quanto la concezione oggettiva[59] della stessa – volta a valorizzare le caratteristiche intrinseche della disposizione oggetto di indagine, ovvero secondo una più recente declinazione

---

[55] Per un'attenta analisi in ordine alla configurazione di un atto *mortis causa* si vedano le riflessioni di G. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà*, Milano, 1954, 219 ss.; V. PUTORTÌ, *I contratti «*post mortem», in *Rass. dir. civ.*, 2012, 768 ss.; V. BARBA, *La successione dei legittimari,* Napoli, 2020, 34 ss.; Id., *Interessi* post mortem *tra testamento e atti di ultima volontà*, in *Riv. dir. civ.*, 2017, 319 ss.; G. AMADIO, *L'atto di ultima volontà: il valore attuale di una categoria,* in *Lezioni di diritto civile,* Torino, 2024, 487 ss.; C. CICERO, *La non sempre facile distinzione tra atto* mortis causa *e atto* post mortem, in *Riv. not.*, 2024, 351 ss.

[56] Così R. MAZZARIOL, *Forma volontaria del testamento e autotutela del testatore vulnerabile*, cit., 472.

[57] Per una rivisitazione della visione dicotomica del contenuto atipico e tipico del testamento, si vedano i contributi di G. PERLINGIERI, *La disposizione testamentaria di arbitrato. Riflessioni in tema di tipicità e atipicità del testamento*, in *Rass. dir. civ.*, 2016, 459 ss.; V. BARBA, *Il contenuto atipico del testamento e atti di ultima volontà,* Napoli, 2018, 14. Recentemente il tema è stato affrontato anche dal lavoro monografico di L. DANI, *La regolamentazione* post mortem *degli interessi non patrimoniali tra atto e contratto,* Napoli, 2024, 147 ss.

[58] Sul punto la giurisprudenza è granitica. Cfr., almeno, Cass., 8 febbraio 1961 n. 265, in *Giust. civ.,* 1961, 585 ss., con nota di F. BRIGNOLA, *Donazione modale, negozio oneroso e patrimonialità della prestazione*; Cass., 10 aprile 1964, n. 835, in *Riv. dir. comm.*, 1965, 333, con nota di G.B. FERRI, *Promessa di adozione e di istituzione di erede e prestazione di lavoro. Contra,* L. DANI, *La regolamentazione* post mortem *degli interessi non patrimoniali tra atto e contratto,* cit., 59–61, ove acutamente sostiene che «ciò che nell'impostazione c.d. soggettiva suscita dubbi e perplessità è l'esclusiva rimessione alle parti del potere di incidere in modo determinante sulla valutazione circa la suscettibilità di valutazione economica della prestazione». L'a. prosegue affermando che «l'impostazione che riconosce alla sola volontà del disponente la facoltà di incidere sul giudizio di patrimonialità mediante previsioni *ausiliari* di natura patrimoniale, non possa essere accolta, soprattutto là dove si tratti di valutare il carattere, patrimoniale o meno, dei negozi a valenza successoria».

[59] Cfr. U. BRECCIA, *Le obbligazioni*, in *Tratt. dir. priv.,* a cura di G. Iudica – P. Zatti, Milano, 1991, 48 ss.; G. TRAVAGLINO, *Carattere patrimoniale della prestazione,* in V. CUFFARO (a cura di), *Delle obbligazioni,* vol. I, *Artt. 1173–1217, Comm. cod. civ.*, dir. da E. Gabrielli, Torino, 2012, 54 ss.

"*funzionale*"[60], volta a premiare la natura dell'interesse individuato dal generale contesto giuridico e sociale –, conducono alla qualificazione della dichiarazione di nostro interesse nel senso di disposizione *post mortem* a carattere non patrimoniale.

Ciò posto, non ci appare un ostacolo alla ricostruzione applicativa qui delineata la possibilità che la forma del *video-will* contenente una clausola di autoimposizione possa impedire la validità di futuri testamenti privi della forma pubblica. Difatti, strutturando il *video-will* nel senso di una *relatio* formale testamentaria, sussisterebbero i requisiti *sostanziali* in ordine alla sua validità, vale a dire la certezza e la riferibilità della volontà. Il che risulta coerente con l'approccio ermeneutico sopra esposto, teso ad accedere ad una dimensione evolutiva e sostanziale, in luogo di una lettura conservatrice e formale. Sul punto, giova dare atto che parte della dottrina[61] ha sostenuto la necessità della forma pubblica della clausola volontaria autoimpositiva, stante il principio di simmetria delle forme. Questa lettura interpretativa non ci persuade. Prima di tutto, non ci appare del tutto fondato invocare il principio di simmetria delle forme, atteso che la clausola autoimpositiva si profilerebbe quale *relatio* o tutt'al più quale documento *a latere* con fini probatori. Inoltre, se si ritiene che una simile clausola possa essere contenuta in un olografo, *a fortiori* può essere contenuta in una videoregistrazione, giacchè, come sopra precisato, il legislatore avrebbe già manifestato in alcune circostanze la sua preferenza, in termini di certezza e riferibilità, rispetto alla scrittura privata.

Infine - a differenza della soluzione operativa di cui sopra, consistente nella redazione di un olografo a cui accede una *relatio* formale a mezzo di un *video-will* avente contenuto *patrimoniale* – nel caso qui delineato il *video-will* avrebbe un contenuto non patrimoniale, prevedibile, già nell'attuale stato dell'arte, in documenti diversi dalla forma testamentaria. In altri termini, il contenuto non patrimoniale della clausola autoimpositiva consente di strutturare l'orizzonte della soluzione di nostro interesse in termini di maggiore sicurezza

---

[60] Cfr. L. DANI, *La regolamentazione* post mortem *degli interessi non patrimoniali tra atto e contratto*, cit., 65–69, ove rileva che, secondo l'impostazione c.d. oggettiva del carattere della patrimonialità, «una prestazione avrebbe carattere non patrimoniale non già quando fuoriesca dalle logiche mercantilistiche, bensì se nel contesto giuridico–sociale di riferimento, sia avvertita l'impossibilità (o l'inopportunità) di assegnargli un valore economico senza urtare le norme imperative vigenti o la sensibilità economica comune ai consociati», L'a. – adottando, invece, una prospettiva funzionale, diretta a valorizzare la natura degli interessi sottesi all'atto e non già la suscettibilità di valutazione economica del suo oggetto – prosegue, affermando che «si sposta, così, l'angolo visuale, passando dalla suscettibilità di valutazione economica dell'oggetto dell'atto di disposizione a causa di morte alla natura dell'interesse che questo è idoneo a soddisfare. In altri termini, il carattere non patrimoniale dell'atto non è dato unicamente dalla impossibilità di esprimere il suo oggetto in termini economici, ma soprattutto dalla natura degli interessi che tale entità può essere diretta a soddisfare, i quali conformano la natura del negozio».

[61] Cfr. R. MAZZARIOL, *Forma volontaria del testamento e autotutela del testatore vulnerabile*, cit., 472.

applicativa[62], giacché non occorrono particolari sforzi ermeneutici che invece servirebbero per giustificare la previsione di un contenuto patrimoniale successorio in un documento diverso da quello testamentario.

5. Uno sguardo in prospettiva comparata.

Il tema della vulnerabilità in ambito successorio ha catturato l'attenzione della dottrina anche di altri ordinamenti giuridici[63]. A tal riguardo, il dibattito in ordine all'individuazione di soluzioni in grado di presidiare la vulnerabilità del testatore anziano si è particolarmente diffuso in Grecia, tanto da spingere il legislatore ad elaborare una proposta di legge con cui modificare, fra l'altro, la disciplina del testamento olografo[64]. Oltre alla previsione di contratti

[62] A conferma di ciò si vedano le lucide riflessioni di L. DANI, *La regolamentazione* post mortem *degli interessi non patrimoniali tra atto e contratto,* cit., 159: «emerge dal capoverso dell'art. 587 c.c. che funzioni diverse da quella devolutiva della delazione possono essere realizzate mediante atti *mortis causa* unilaterali, non recettizi e sempre revocabili, che non sono qualificabili come testamento. Tale norma – come si è osservato – nel riconoscere efficacia alle disposizioni di carattere non patrimoniale che siano rivestite delle forme di cui agli artt. 601 ss. c.c., si riferisce a fattispecie altre rispetto al negozio definito dal primo comma, sebbene compatibili con la struttura di questo. Infatti, se tali fattispecie avessero natura tecnicamente testamentaria, il legislatore non si sarebbe preoccupato di stabilirne l'efficacia anche quando l'atto che le contiene abbia la forma del testamento, dato che la disciplina formale di quest'ultimo dovrebbe necessariamente applicarsi. Al contrario, come si è visto, deve ritenersi che tali atti non abbiano natura testamentaria, che siano governati da regole formali diverse rispetto a quelle dettate per il testamento e che, qualora rispettino i requisiti per esso previsti, siano comunque validi ed efficaci. Del resto, il dato letterale del secondo comma dell'art. 587 c.c., laddove stabilisce che le disposizioni di carattere non patrimoniale che la legge "consente" siano contenute in un testamento hanno efficacia se contenute in un atto avente la forma testamentaria, non intende limitare al solo testamento le disposizioni non attributive – come se dovessero necessariamente esservi comprese – ma intende permettere che esse siano contenute in un atto di ultima volontà avente la forma del testamento».

[63] In prospettiva comparata, giova dare atto che anche in altri Paesi europei si è sviluppata in sede dottrinale una forte critica all'attuale utilizzo del testamento olografo. In particolare, per quanto concerne il sistema giuridico tedesco, si vedano i contributi presenti in M. SCHMOECKEL (a cura di), *Das holographische Testament. Erleichterung oder Hindernis für den Laden?,* Baden 2015, *passim.*

[64] Le considerazioni esposte nel testo traggono spunto dall'incontro dottorale tenutosi presso l'Università degli studi di Firenze il 12 novembre 2025, dal titolo «*The ongoing reform of inheritance law in Greece»,* con la partecipazione del Prof. E. LASKARIDIS, incontro al quale ho avuto l'onore di partecipare, assieme al dott. L. Dani, in qualità di *discussant*.
Relativamente al contenuto della proposta di riforma greca, mi sia consentito, altresì, un ringraziamento al Prof. M. Rizzuti.

ereditari e alla rimodulazione[65] delle quote di legittima dei riservatari[66], la suddetta proposta di riforma del diritto delle successioni greco, n. 5221/2025, prevede un nuovo "procedimento" giuridico ai fini della validità del testamento olografo, nel segno di una valorizzazione della funzione notarile. Difatti, la nuova regolazione pone al centro della procedura la figura del notaio, investito del potere di certificazione della validità del testamento olografo, nonché del dovere di comunicazione, entro dieci giorni dal ricevimento del relativo verbale di deposito, del verbale stesso alle Autorità pubbliche greche, sì da consentirne l'iscrizione presso il Registro elettronico dei testamenti. Il "filtro" notarile diviene, quindi, un passaggio obbligatorio ai fini della validità del testamento olografo. Si assiste, giocoforza, ad un'inversione giuridico-cronologica della tutela da apprestare alla vulnerabilità del *de cuius*: non *ex post* mediante l'intervento del giudice, bensì *ex ante* mediante il controllo del notaio, alla presenza di due testimoni.

Ciò posto, che la prospettiva comparata costituisca un arricchimento culturale per il giurista è fuori dubbio. Nel caso in esame, il giurista italiano, a parere di scrive, oltre ad essere *"arricchito"*, dovrebbe essere profondamente *ispirato.* Difatti, a parere di chi scrive, la proposta di riforma del diritto delle successioni greco, relativamente alla disciplina della forma olografa testamentaria, è apprezzabile per due ragioni. In primo luogo, l'idea di anticipare la tutela nei riguardi del soggetto *debole* è assolutamente da premiare, in quanto implica una sicura attenuazione del contenzioso giudiziale, esaltando la dimensione antiprocessuale della figura notarile[67]. È la

---

[65] Per il bisogno di una attenuazione dell'entità delle quote predisposte dalla successione necessaria nell'ordinamento giuridico italiano, si veda il recente lavoro monografico di I.L. NOCERA, *Per una rimeditazione quantitativa della legittima. solidarietà endofamiliare e autonomia nel passaggio generazionale*, Napoli, 2024, *passim.*

[66] Giova dare atto di una peculiarità della proposta di riforma successoria greca, tesa ad aumentare la quota di legittima del coniuge superstite. Il che si pone assolutamente contro tendenza rispetto alla recente dottrina italiana e francese. Difatti – come emerso dalla relazione della Prof.ssa. Cécile Pérès, dal titolo «*La réserve héréditaire en droit français. Critiques et résistance*», in occasione del Convegno «*Successione necessaria e negozialità successoria nel panorama giuridico europeo*», presso l'Università degli studi di Milano Bicocca, 7–8 novembre 2025 – recentemente in un Congresso Nazionale del Notariato francese è stata avanzata la necessità di provvedere alla abrogazione della quota di legittima esclusivamente nei riguardi del coniuge superstite, ferma restando la permanenza della successione necessaria per i figli del *de cuius.* Per il recente dibattito italiano sulla riforma dei diritti successori del coniuge superstite si vedano i contributi presenti in G. FREZZA (a cura di), *Riforme proposte in ambito familiare. Quaderni della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile (S.I.S.Di.C.),* a cura di G. Frezza, Napoli, 2022, 121 ss.; G. PERLINGIERI, *Proposta di legge per la riforma della disciplina in tema di riserva a favore del coniuge superstite,* in *Rass. dir. civ.*, 2021, 1228 ss.; T. ROSSI, *La riserva del coniuge superstite. Scenari attuali e prospettive evolutive,* Napoli, 2022, 225. Sia consentito altresì il riferimento a G. PACINI, *I diritti successori del coniuge superstite tra successione necessaria e successione legittima,* in *Fam. dir.,* 2023, 875 ss.

[67] Cfr. F. CARNELUTTI, *La figura giuridica del notaio*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 1950, 927; S. SATTA, *Poesia e verità del Notaio,* Conferenza a *La giornata internazionale del Notariato latino,* Rapallo,

recente storia della legislazione italiana a segnalare il successo di alcune riforme basate sulla valorizzazione dei poteri del notaio. Basti pensare al controllo di legalità in ordine alle delibere assembleari in ambito societario, nonché alla recente riforma della volontaria giurisdizione[68]. In secondo luogo, l'idea di proporre *congiuntamente* una riforma della successione necessaria e una riforma della disciplina del testamento olografo dimostra una grande chiarezza di idee del legislatore greco, stante il rapporto di complementarietà che coinvolge le due discipline. Difatti, da un punto di vista sistematico, è dato ritenere che la presenza nel nostro ordinamento giuridico della forma olografa testamentaria sia, *lato sensu,* "bilanciata" dalla rigida e densa tutela predisposta nei riguardi dei legittimari, di talché quest'ultimi possano esercitare le relative pretese successorie, ove risultassero lesi o pretermessi nel testamento olografo. Il che ci appare un elemento, di respiro sistematico, da tenere sempre in debita considerazione.

Accedendo, ci sia ora consentito, ad una prospettiva *de iure condendo*, è auspicabile un intervento del legislatore italiano che, su ispirazione del modello greco, preveda l'obbligo di deposito formale *notarile* del testamento olografo, in assenza del quale quest'ultimo sarebbe privo di validità.

Difatti, i rimedi volontari sopra esposti in chiave *de iure condito,* senz'altro apprezzabili, sarebbero in grado di attenuare il problema della vulnerabilità del *de cuius,* ma non di offrire una sicura e, soprattutto, generalizzata soluzione ai fenomeni di alterazione della volontà privata e falsificazione della scheda testamentaria, atteso che la scelta sarebbe sempre rimessa al singolo. Per queste ragioni, sebbene apparentemente possa sembrare una prospettiva rigida o drastica, si ritiene opportuna l'introduzione di un deposito obbligatorio formale notarile del testamento olografo, in grado di proteggere la personalità del *de cuius* e presidiare la certezza del diritto.

6. Riflessioni conclusive.

«Solo attraverso la ferita l'occhio può afferrare e avvicinarsi al mondo»[69].

La suddetta riflessione ben può calarsi nella presente indagine di ricerca. Difatti, sotto il profilo scientifico, la vulnerabilità del *de cuius* rappresenta la

---

2 ottobre 1955, in *Riv. not.,* 1955, IV; P. PERLINGIERI, *Il ruolo del notaio nella formulazione del regolamento contrattuale*, Napoli, 1976, 24.

[68] Cfr. E. FABIANI – L. PICCOLO, *L'autorizzazione notarile nella riforma della volontaria giurisdizione*, Studio approvato dal Gruppo di lavoro sulla riforma della volontaria giurisdizione in data 9 febbraio e dal Consiglio Nazionale del Notariato in data 13 febbraio 2023.

[69] Così E. D'ANTUONO, *Agire e patire il vivere. Le vicissitudini della vulnerabilità,* cit., 41, in una rilettura delle poesie di P. CELAN, «vittima e testimone dello squarcio nel corpo della civiltà europea costituito dalla Shoah».

«ragione di apertura conoscitiva»[70] dei difetti *ontologici* del testamento olografo. In tale contesto giuridico, compito dell'interprete, nella consapevolezza della illusione dell'autodeterminazione della forma olografa testamentaria e dell'incertezza del diritto che ne deriva, è quello di proporre dei validi ed innovativi rimedi giuridici. Le riflessioni sopra esposte si sono focalizzate sull'analisi delle principali ricostruzioni interpretative rimediali delineate in sede dottrinale, proponendo una versione auspicabilmente innovativa delle stesse e offrendo, al contempo, una prospettiva di diritto successorio comparato che ci appare significativa.

Il progressivo invecchiamento della popolazione, unitamente all'aumento delle famiglie unipersonali[71], impone la necessità di dedicare un'immediata attenzione alla tematica in esame.

L'attenzione da dedicare alla vulnerabilità del *de cuius* e, quindi, alla rivisitazione dell'istituto del testamento olografo, deve procedere in maniera coordinata e complementare con il piano di indagine da sviluppare in ordine alle prospettive evolutive[72] della successione necessaria[73]. Non è possibile pensare ad una abrogazione[74] della successione necessaria senza un adeguato intervento anche in ordine alla disciplina del testamento olografo. Sul punto, la recente proposta di riforma del diritto delle successioni greco può rappresentare un'importante fonte di ispirazione per il legislatore italiano.

---

[70] L'espressione è di E. D'ANTUONO, *Agire e patire il vivere. Le vicissitudini della vulnerabilità,* cit., 41.

[71] Come ben rilevato da M. IEVA, *Il testamento: tecniche di redazione e tutela della volontà (a margine di App. Milano n. 2731/2024),* cit., 482.

[72] Giova dare atto che il 26 novembre 2025 è stato approvato il disegno di legge n. 1184/2024, XIX legislatura, che integra una riforma epocale in ordine alla circolazione dei beni con provenienza donativa. Per un'analisi attorno alle conseguenze derivanti dalla suddetta riforma sia consentito il riferimento a G. PACINI, *Riflessioni sulla proposta di riforma in ordine al sistema di tutela dei legittimari,* in *Accademia,* 2025, 7, 97 ss.

[73] Per una rivendicazione della reciprocità della solidarietà quale fondamento della successione necessaria, si veda, con toni critici, il contributo di V. BARBA, *La ipocrisia del diritto successorio italiano: solidarietà familiare, autonomia e diseredazione,* in *Dir. succ. fam.*, 2025, 371 ss.

[74] Per un'abrogazione della successione necessaria, si vedano i contributi di G. AMADIO, *La successione necessaria tra proposte di abrogazione e istanze di riforma,* in *Riv. not.*, 2007, 803 ss.; S. DELLE MONACHE, *Abolizione della successione necessaria?*, in *Riv. not.*, 2007, 815 ss.